



OGGETTO: **SOCIETA' DI CAPITALI NON PIU' OPERATIVE – ACCERTAMENTO E ISCRIZIONE DELLA CAUSA DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE PREVISTO DALL'ART. 40 D.L. 76/2020.**

#### IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Richiamata la delibera di Giunta n. 7 del 28.01.2021, con la quale il dott. Roberto Albonetti è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29.12.1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di commercio;
- Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che "Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata";
- Considerato che la suddetta disposizione normativa ha introdotto ex novo alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere, presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale;
- Visto che il suddetto DL prevede una semplificazione delle procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'albo degli enti cooperativi, modificando parte della procedura di cancellazione d'ufficio prevedendo che il provvedimento conclusivo sia disposto con determinazione del Conservatore;
- Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di soggetti non più operativi per procedere ad un costante aggiornamento del Registro, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
- Vista la direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal Registro delle Imprese, stabilisce che, per tutti i soggetti privi di valido indirizzo Pec, la comunicazione di qualsiasi atto relativo alla procedura avvenga esclusivamente mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un congruo periodo di tempo e che tale modalità sostituisce la spedizione della raccomandata A/R;
- Considerata la determinazione del Conservatore n. 296 del 28/07/2022 con la quale, nel prendere atto della novella di cui al richiamato art. 40 del D.L. n. 76/2020, sono state confermate le modalità operative suddette;
- Visti, in particolare, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio, nel Registro delle Imprese;
- Considerato, in particolare, che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 D.L. n. 76/2020, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della disposizione di scioglimento d'ufficio;
- Tenuto conto che, a decorrere dalla comunicazione dell'iscrizione, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;



- Atteso che, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificate altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro Imprese;
- Visto il comma 6 dell'art. 40 che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;
- Considerato quindi che, una volta eseguita, la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese verrà comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione tramite pubblicazione all'Albo on line della Camera di Commercio della Romagna e inoltre tramite pec, laddove presente;
- Vista la determinazione del Conservatore n. 151 del 4/5/2023, con cui sono state formalizzate le modalità operative per le cancellazioni d'ufficio delle società di capitali, ai sensi del comma 2 del più volte citato art. 40;
- Considerato che, per le società di cui all'elenco allegato, è stato accertato lo scioglimento senza liquidazione, avendo constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle risultanze del Registro Imprese, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci per le società tenute all'adempimento;
- Tenuto conto che i dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Tutto ciò premesso;

#### DETERMINA

- 1) di mettere in scioglimento le società indicate nell'elenco allegato, avendo accertato l'esistenza di una delle cause di cui al 2° comma dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, e, nello specifico, per aver constatato, all'esito dell'attività istruttoria condotta sulle posizioni iscritte al Registro delle Imprese, il mancato deposito dei bilanci per cinque anni consecutivi, unitamente al permanere dell'iscrizione del capitale sociale in lire e/o all'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci;
- 2) di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento, senza liquidazione, per le società coinvolte, anche servendosi dell'ausilio di Infocamere;
- 3) di comunicare, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, entro otto giorni dalla adozione della presente, l'avvenuta iscrizione dello scioglimento agli amministratori delle società in indirizzo come risultanti dal Registro delle Imprese;
- 4) che la comunicazione del presente provvedimento ai soggetti indicati negli elenchi allegati avvenga - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990, della citata direttiva del Giudice del Registro competente presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 e del provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 296 del 28 luglio 2022 – mediante pec laddove presente e pubblicazione nell'Albo camerale on line per n. 60 giorni continuativi e in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio;
- 5) di assegnare, nella suddetta comunicazione, il termine di 60 giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività.

#### ORDINA

Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell'albo camerale per sessanta giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle Imprese presso la cancelleria di volontaria giurisdizione – Ufficio Giudice del Registro Imprese – Tribunale di Forlì.



CAMERA DI COMMERCIO  
DELLA ROMAGNA  
FORLÌ-CESENA E RIMINI

IL CONSERVATORE  
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
dott. Roberto Albonetti  
*documento firmato digitalmente*